

Publicato il 28/04/2020

N. 02717/2020REG.PROV.COLL.
N. 04474/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4474 del 2019, proposto da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato *ex lege*;

contro

Santa Lucia Andolina, Angelo Belfiore, Maria Letizia Boscarino, Sebastiano Antonio Ausilio Arcidiacono, Ausilia Calanna, Giovanna Calanna, Rossella Maria Grazia Caponnetto, Mariantonietta Castiglia, Carmelo Giuseppe Catanzaro, Antonio Cavallaro, Maria Grazia Celia, Lucia Emmanuele, Rosanna Fallico, Tommasina Giovanna Finocchiaro, Anna Vincenza Fisichella, Giuseppe Garraffo, Grazia Gabriella Giacona, Rachele La Corte, Agata Leonardi, Sebastiano Rosario Lizzio, Maria Biagia Rita Lombardo, Romilda Madia, Barbara Marino, Fabio Martorana, Antonella Mascali, Maurizio Matalone, Rosaria Concetta Donata Maugeri, Giuseppa Meli, Pierluisa Messina, Stefania Miritello, Tatiana Napolitano, Dora Maria Nicoletti, Maria Consolata Patanè, Elena Privitera, Loredana Valeria Raciti, Vincenza Rapisarda, Rosaria Rizzotti, Pietra Scarvaglieri, Barbara Sciacca,

Concetta Spampinato, Ivana Tabacco, Barbara Giovanna Torcisi, Maria Concetta Torre, Cinzia Rita Agata Bonaccorsi, Maria Gabriella Capetta, Rosaria Castorina, Maria Anna Coco, Giuseppina Veronica Miuccio, Mariacristina Nadia Nobile e Tiziana Lucia Senna, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmelo Tirena, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;

Agata Bonaccorsi, Rita Cinzia, Angela Maria Bruno, Gabriella Cappotta, Rosalia Castorina, Katia D'Anna, Concetta Diletto, Ivana Distefano, Graziella Ferrara, Antonella Lucia Giuliano, Valentina Lizzio, Santi Daniele Agatino Maccarrone, Giusi Sabina Palenno, Anna Grazia Rita Tiziana Panebianco, Giuseppa Saitta, Provvidenza Ausilia, Rosa Trapani e Adriana Tania Zagami, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Terza), n. 02776/2019, resa tra le parti, concernente la valutazione dei servizi prestati ai fini della mobilità di cui all'O.M. 9/3/2018 n. 207.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Santa Lucia Andolina, Angelo Belfiore, Maria Letizia Boscarino, Sebastiano Antonio Ausilio Arcidiacono, Ausilia Calanna, Giovanna Calanna, Rossella Maria Grazia Caponnetto, Marianonietta Castiglia, Carmelo Giuseppe Catanzaro, Antonio Cavallaro, Maria Grazia Celia, Lucia Emmanuele, Rosanna Fallico, Tommasina Giovanna Finocchiaro, Anna Vincenza Fisichella, Giuseppe Garraffo, Grazia Gabriella Giacona, Rachele La Corte, Agata Leonardi, Sebastiano Rosario Lizzio, Maria Biagia Rita Lombardo, Romilda Madia, Barbara Marino, Fabio Martorana, Antonella Mascali, Maurizio Matalone, Rosaria Concetta Donata Maugeri, Giuseppa Meli, Pierluisa Messina, Stefania Miritello, Tatiana Napolitano, Dora Maria Nicoletti, Maria Consolata Patanè, Elena Privitera, Loredana Valeria Raciti, Vincenza Rapisarda, Rosaria Rizzotti, Pietra Scarvaglieri, Barbara Sciacca, Concetta Spampinato, Ivana Tabacco, Barbara Giovanna Torcisi,

Maria Concetta Torre, Cinzia Rita Agata Bonaccorsi, Maria Gabriella Capetta, Rosaria Castorina, Maria Anna Coco, Giuseppina Veronica Miuccio, Mariacristina Nadia Nobile e Tiziana Lucia Senna;

Visti tutti gli atti della causa;

Udita la relazione esposta dal Cons. Alessandro Maggio nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020, svoltasi, ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L.n.18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare 13 marzo 2020, n. 6305 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I sig.ri Santa Lucia Andolina, Sebastiano Antonio Ausilio Arcidiacono, Sebastiano Antonio Ausilio Arcidiacono, Angelo Belfiore, Cinzia Rita Agata Bonaccorsi, Maria Letizia Boscarino, Angela Maria Bruno, Ausilia Calanna, Giovanna Calanna, Maria Gabriella Capetta, Rossella Maria Grazia Caponnetto, Mariantonietta Castiglia, Rosaria Castorina, Carmelo Giuseppe Catanzaro, Antonio Cavallaro, Maria Grazia Celia, Maria Anna Coco, Katia D'Anna, Concetta Diletteuso, Ivana Distefano, Lucia Emmanuele, Rosanna Fallico, Graziella Ferrara, Tommasina Giovanna Finocchiaro, Anna Vincenza Fisichella, Giuseppe Garraffo, Grazia Gabriella Giacona, Antonella Lucia Giuliano, Rachele La Corte, Agata Leonardi, Sebastiano Rosario Lizzio, Valentina Lizzio, Maria Biagia Rita Lombardo, Santi Daniele Agatino Maccarrone, Romilda Madia, Barbara Marino, Fabio Martorana, Antonella Mascali, Maurizio Matalone, Rosaria Concetta Donata Maugeri, Giuseppa Meli, Pierluisa Messina, Giuseppina Veronica Miuccio, Stefania Miritello, Tatiana Napolitano, Dora Maria Nicoletti, Mariacristina Nadia Nobile, Giusi Sabina Palermo, Anna Grazia Rita Tiziana Panebianco, Maria Consolata Patanè, Elena Privitera, Loredana Valeria Raciti, Vincenza Rapisarda, Rosaria Rizzotti, Giuseppa Saitta, Pietra Scarvaglieri, Barbara Sciacca, Tiziana Lucia Senna, Concetta Spampinato, Ivana Tabacco, Barbara Giovanna Torcisi, Maria

Concetta Torre, Provvidenza Ausilia Rosa Trapani e Adriana Tania Zagami, tutti docenti a tempo indeterminato, hanno impugnato, davanti al T.A.R. Lazio – Roma, l'ordinanza ministeriale 9/3/2018, n. 207, con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha disciplinato *“la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019”*, nella parte in cui non consente di valutare, ai fini della formazione della graduatoria, il servizio pre ruolo prestato presso istituti paritari.

Con sentenza 4/3/2019, n. 2776 l'adito Tribunale ha accolto il ricorso.

Avverso la sentenza ha proposto appello il MIUR.

Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio i sig.ri Santa Lucia Andolina, Angelo Belfiore, Maria Letizia Boscarino, Sebastiano Antonio Ausilio Arcidiacono, Ausilia Calanna, Giovanna Calanna, Rossella Maria Grazia Caponnetto, Mariantonietta Castiglia, Carmelo Giuseppe Catanzaro, Antonio Cavallaro, Maria Grazia Celia, Lucia Emmanuele, Rosanna Fallico, Tommasina Giovanna Finocchiaro, Anna Vincenza Fisichella, Giuseppe Garraffo, Grazia Gabriella Giacona, Rachele La Corte, Agata Leonardi, Sebastiano Rosario Lizzio, Maria Biagia Rita Lombardo, Romilda Madia, Barbara Marino, Fabio Martorana, Antonella Mascali, Maurizio Matalone, Rosaria Concetta Donata Maugeri, Giuseppa Meli, Pierluisa Messina, Stefania Miritello, Tatiana Napolitano, Dora Maria Nicoletti, Maria Consolata Patanè, Elena Privitera, Loredana Valeria Raciti, Vincenza Rapisarda, Rosaria Rizzotti, Pietra Scervaglieri, Barbara Sciacca, Concetta Spampinato, Ivana Tabacco, Barbara Giovanna Torcisi, Maria Concetta Torre, Cinzia Rita Agata Bonaccorsi, Maria Gabriella Capetta, Rosaria Castorina, Maria Anna Coco, Giuseppina Veronica Miuccio, Mariacristina Nadia Nobile e Tiziana Lucia Senna.

All'udienza telematica del 16/4/2020 la causa è passata in decisione.

Con un unico motivo l'appellante ministero denuncia l'errore commesso dal giudice di prime cure nell'affermare che la normativa sulla mobilità (CCNI 8/4/2016), nella parte in cui non prevede il riconoscimento del servizio pre

ruolo prestato nelle scuole paritarie, sarebbe in contrasto “*con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)*”.

Difatti, in base alle norme del CCNI mobilità, che in proposito richiama gli artt. 485 e 490 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 267, potrebbe essere valutato solo il servizio pre ruolo utile agli effetti della carriera e quindi solo quello prestato in scuole statali, con esclusione di quello reso nelle scuole paritarie.

Il Tribunale motiva le contrarie conclusioni assunte richiamandosi alla L. 10/3/2002, n. 62, con cui sono state istituite le scuole paritarie, dalla quale si ricaverebbe la piena equiparazione tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Ma l'assunto sarebbe erroneo in quanto, come si ricaverebbe dall'art. 1 *bis* del D.L. 5/12/2005, n. 250, nel disciplinare le scuole paritarie non sarebbero state richiamate le norme del T.U. n. 267/1994 relative al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

Non sarebbe, inoltre, dirimente il disposto dell'art. 2, comma 2, del D.L. 3/7/2001, n. 255, secondo cui ai fini dell'inserimento nelle graduatorie a esaurimento e dell'aggiornamento del relativo punteggio, “*I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*”. Tratterebbesi, infatti, di una disciplina speciale non estensibile oltre i confini segnati dalla norma.

Per concludere occorrerebbe rilevare che la possibilità di valutare il servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie sarebbe esclusa dalla contrattazione collettiva di settore le cui prescrizioni non sarebbero suscettibili di deroga.

La doglianza così sinteticamente riassunta merita accoglimento.

E invero, come correttamente rilevato dalla parte appellante, nessuna norma o principio consente di riconoscere il servizio pre ruolo prestato dai docenti presso istituti paritari ai fini della mobilità.

L'apposita normativa dettata dalla contrattazione collettiva di settore attribuisce rilievo al solo servizio pre ruolo utile agli effetti della carriera ex art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994, e quindi unicamente a quello svolto in scuole statali (o sino alla loro soppressione ad opera dell'art. 1 bis, del D.L. n. 250/2005, in scuole pareggiate) con esclusione di quello reso in istituti paritari.

Diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure nessun argomento contrario può ricavarsi dal fatto che la L. n. 62/2000 abbia espressamente stabilito che:

- a) *“Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”*;
- b) le scuole paritarie svolgono *“un servizio pubblico”*;
- c) il *“personale docente (dev'essere) fornito di titolo del titolo di abilitazione”*;
- d) i *“contratti individuali di lavoro per (il) personale ... insegnante (devono rispettare) i contratti collettivi nazionali di settore”*;
- e) gli istituti paritari sono soggetti a penetranti controlli e rigide prescrizioni (art. 1 commi 1, 3, 4, 5 e 6).

E invero il sistema così delineato, mira semplicemente a garantire che le scuole paritarie assicurino i medesimi *standard* qualitativi di quelle statali.

Ma ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato. Lo *status* dei docenti pubblici è regolato dalle norme primarie e dai contratti collettivi di settore, che escludono la valutabilità del servizio svolto in scuole paritarie ai fini della mobilità.

D'altra parte, le norme che prevedono il riconoscimento di servizi pre ruolo a fini giuridici ed economici devono ritenersi, in quanto attributive di benefici particolari, norme eccezionali e per ciò stesso non applicabili estensivamente o analogicamente (Cons. Stato, Sez. IV, 22/6/2004, n. 4382; Sez. VI, 9/5/2002, n. 2517; Cass. Civ. 30/1/2015, n. 1749).

Ne consegue che anche l'art. 2, comma 2, del D.L. 3/7/2001, n. 255, che consente la valutazione dei servizi d'insegnamento prestati nelle scuole paritarie ai fini dell'inserimento nelle graduatorie a esaurimento e dell'aggiornamento del relativo punteggio, deve ritenersi di stretta interpretazione (Cons. Stato Sez. VI, 7/1/2008, n. 6).

L'appello va pertanto accolto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Sussistono eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Maggio

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO